



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

EUGENIA SERRAO	- Presidente -	Sent. n. sez. 7/2026
DANIELA FALLARINO		UP - 08/01/2026
VINCENZO PEZZELLA		R.G.N. 31505/2025
FRANCESCO LUIGI BRANDA	- Relatore -	
GENNARO SESSA		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Luigi Branda;

letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria depositata dal difensore della parte civile [REDACTED], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;

letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 3 febbraio 2023, con la quale [REDACTED] veniva riconosciuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in danno del lavoratore [REDACTED] precipitato dal terrazzo di un'abitazione mentre erano in corso lavori di sostituzione della grondaia della tettoia.

Secondo la contestazione, l'imputato, nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta individuale [REDACTED], aveva omesso una serie di obblighi prevenzionistici imposti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, tra cui la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta, l'addestramento del lavoratore, l'adozione di misure di protezione collettiva e la redazione di un documento di valutazione dei rischi completo ed efficace. Tali omissioni erano state ritenute causalmente rilevanti rispetto all'evento mortale occorso il 26 gennaio 2016, allorché la vittima, mentre si trovava sul parapetto del terrazzo a un'altezza di circa sette metri, era precipitata al suolo riportando un politrauma cranio-facciale risultato letale.

I giudici di merito hanno dato atto dell'assenza di testimoni oculari dell'incidente, ricostruendo tuttavia la dinamica dell'evento attraverso un articolato giudizio inferenziale fondato su una pluralità di elementi convergenti.

In particolare, hanno valorizzato il rinvenimento della vittima in abiti da lavoro e con scarpe antinfortunistiche; la presenza sul terrazzo di un'imbracatura per lavori in quota; lo stato della grondaia, risultata in parte già sostituita sul lato monte dell'abitazione e in parte distaccata proprio sul lato mare, dove si trovava il corpo del [REDACTED]; il referto del pronto soccorso attestante come causa della morte un politrauma da precipitazione dall'alto; il comportamento successivo dell'imputato, che aveva tentato di regolarizzare il rapporto di lavoro con il [REDACTED], quando questi era ormai deceduto.

E' stata esclusa la plausibilità delle ipotesi alternative prospettate dalla difesa, segnatamente quella di un malore improvviso, di una mera presenza sul terrazzo in attesa dell'imputato o di una caduta accidentale non correlata ad attività lavorativa, ritenendo che l'insieme degli elementi acquisiti convergesse univocamente verso la ricostruzione secondo cui il [REDACTED], al momento della caduta, fosse impegnato nelle operazioni di rimozione della vecchia grondaia, in assenza dei prescritti dispositivi di sicurezza.

Quanto al mancato rinvenimento di strumenti di lavoro sul luogo dell'incidente, è stata ritenuta plausibile l'ipotesi che gli stessi fossero stati fatti sparire dall'imputato o dal committente prima dell'arrivo della polizia, al fine di occultare la presenza irregolare del lavoratore e la sua attività in condizioni di pericolosità.

L'ipotesi trovava riscontro nel lasso temporale intercorso tra l'evento e l'arrivo delle forze dell'ordine, nell'accesso ai luoghi da parte di soggetti interessati a dissimulare la situazione e, soprattutto, nel maldestro tentativo di regolarizzazione postuma del rapporto di lavoro.



2. Avverso la sentenza della Corte di appello, [REDACTED] propone ricorso per cassazione.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di omicidio colposo per violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Secondo la difesa, la condanna si fonderebbe su un giudizio indiziario privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto gli elementi valorizzati sarebbero intrinsecamente neutri e compatibili con una diversa ricostruzione dei fatti.

In particolare, le circostanze che la vittima indossasse abiti da lavoro e che sul terrazzo fosse stata rinvenuta un'imbracatura non dimostrerebbero affatto che il [REDACTED] stesse svolgendo un lavoro in quota al momento della caduta.

Analoga neutralità sarebbe ravvisabile nello stato della grondaia, poiché l'ispettore tecnico escusso dichiarava di non essere in grado di stabilire se il distacco di alcune parti fosse dovuto all'intervento umano o a cause diverse, quali la rottura spontanea dei punti di attacco, cedimenti strutturali o eventi atmosferici.

La difesa attribuisce particolare rilievo al mancato rinvenimento di un avvitatore o di altri strumenti di lavoro sul luogo dell'incidente, elemento, a suo avviso, idoneo a escludere che fosse in corso un'attività di smontaggio o sostituzione della grondaia.

In questa prospettiva, l'ipotesi avanzata dai giudici di merito, secondo cui l'attrezzo sarebbe stato fatto sparire dall'imputato o dal committente, viene qualificata come una congettura, priva di riscontri e fondata su un'inammissibile supposizione.

Sempre con riferimento alla ricostruzione del fatto, il ricorrente prospetta una dinamica alternativa, ritenuta non priva di plausibilità, secondo cui la vittima non stesse svolgendo alcuna attività lavorativa al momento dell'evento, ma avrebbe accusato un improvviso malore mentre si trovava sul terrazzo, cadendo dal parapetto senza che l'evento fosse riconducibile al rischio lavorativo che le norme prevenzionistiche mirano a prevenire.

L'ipotesi non sarebbe stata adeguatamente considerata né confutata dai giudici di merito.

Il ricorrente inoltre censura la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello sostanzialmente aderito alla motivazione del primo giudice senza confrontarsi in modo puntuale con le specifiche argomentazioni svolte nell'atto di appello, limitandosi a ribadire l'adeguatezza del giudizio esplicativo già espresso dal Tribunale.

In questo contesto, viene denunciata una motivazione ritenuta apparente, in quanto fondata su affermazioni apodittiche e non su un reale esame critico delle deduzioni difensive.

2.2 Con l'ulteriore motivo, il ricorrente contesta le statuizioni civili, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata l'esistenza di un rapporto di convivenza stabile tra la vittima e la parte civile che si era dichiarata convivente more uxorio, né l'intensità del rapporto parentale con gli altri congiunti, madre e sorella, costituiti nel giudizio.



Secondo la difesa, i giudici territoriali avrebbero respinto queste doglianze con una motivazione generica, limitandosi ad affermare che la prova della convivenza e del rapporto di parentela era stata fornita, senza confrontarsi con le specifiche censure proposte in appello e senza considerare che la mera relazione di parentela non integra di per sé il danno da perdita del rapporto familiare.

3. Le parti depositano requisitoria scritta e memorie, concludendo come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la mancanza di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato di omicidio colposo per violazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Il ricorrente contesta essenzialmente il giudizio esplicativo formulato dai giudici di merito, sostenendo che la ricostruzione della dinamica dell'evento non sarebbe stata condotta in termini di certezza processuale, ma ricavata da un compendio indiziario privo dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.

1.1. La censura è infondata.

Va preliminarmente osservato che la censura tende a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, senza tuttavia evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza che possano legittimare l'intervento di questa Corte.

Come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite, il vizio di motivazione - che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o, a seguito della novella ex art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, da altri atti del processo specificamente indicati nel ricorso - sussiste soltanto quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha infatti un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01).



1.2. Nel caso di specie, dietro lo schermo del vizio della motivazione, il ricorrente sollecita in pratica una diversa ricostruzione del fatto con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata non presenta alcun profilo di motivazione apparente o manifestamente illogica.

I giudici di secondo grado hanno infatti espressamente dato atto di avere esaminato le doglianze difensive e le hanno confutate con un apparato argomentativo logicamente strutturato e coerente.

Nel caso di specie, i giudici distrettuali non si sono limitati a un mero rinvio *per relationem*, ma hanno aggiunto specifiche argomentazioni integrative principalmente sui punti contestati dalla difesa, ricostruendo la catena causale che condusse alla morte del lavoratore [REDACTED] attraverso un ragionamento deduttivo immune da vizi di manifesta illogicità.

Al riguardo si rammenta che la prova indiziaria non è di per sé incompatibile con l'accertamento del fatto in termini di certezza processuale.

L'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. non introduce alcuna gerarchia tra prova diretta e prova indiziaria: entrambe possono condurre a un giudizio di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, purché rispettino i canoni metodologici previsti dall'ordinamento. La prova indiziaria, quando assistita dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, assume la medesima dignità dimostrativa della prova diretta, consentendo al giudice di pervenire a un giudizio di colpevolezza fondato sulla certezza processuale.

In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Rv. 231678 – 01).

Quanto alla natura degli indizi, va ribadito che la circostanza assumibile come indizio deve, perché da essa possa essere desunta l'esistenza di un fatto, essere certa. Il requisito, benché non espressamente indicato nell'art. 192 cod. proc. pen., è da ritenersi insito nel precetto legale, in quanto espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., come costantemente affermato da questa Corte.

L'indizio deve poggiare su un fatto-base connotato da certezza e non su supposizioni, prima ancora della successiva inferenza. Sul versante opposto, le congetture si distinguono dalle massime di esperienza per essere ipotesi non verificabili o non fondate *sull'id quod plerumque accidit*, prive cioè di quel radicamento nella regolarità causale dell'esperienza che connota le autentiche massime d'esperienza (Sez. 1, n.16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385).



1.3. I giudici territoriali, conformemente ai canoni ermeneutici sopra illustrati, hanno proceduto a una valutazione articolata in due fasi, perfettamente conforme al paradigma sopra delineato.

Hanno esaminato dapprima gli indizi singolarmente considerati, concludendo nel senso che gli stessi fossero univoci e gravi.

In particolare, è stata evidenziata la presenza della vittima sul luogo per motivi di natura lavorativa, desumibile dall'uso di indumenti da lavoro completi di scarpe antinfortunistiche, in concomitanza con l'infortunio, dall'assenza di qualsivoglia rapporto di natura personale con il titolare dell'immobile, committente.

Inoltre, è stata sottolineata la presenza sul terrazzo di un'imbracatura per lavori in quota, che non poteva appartenere ad altri se non al [REDACTED], essendo pacifico che nessun altro lavoratore era presente o era sopraggiunto in loco prima della caduta e dei soccorsi.

E' stato considerato lo stato della grondaia, risultata in parte già sostituita sul lato monte dell'abitazione e in parte distaccata in più punti sul lato mare, prospiciente al luogo dove si trovava il corpo della vittima.

Infine, è stata considerata la certificazione medica attestante la morte da politrauma conseguente a caduta dall'alto.

Dopo aver saggiato la valenza di ciascun indizio singolarmente considerato, riconoscendone la gravità e la precisione, i giudici hanno operato una sintesi unitaria che ha ulteriormente rafforzato la valenza probatoria degli elementi già intrinsecamente significativi, consentendo di pervenire a una conclusione univoca.

Hanno osservato che la gronda, sul versante a monte dell'abitazione del committente, risultava appena sostituita, mentre dalla parte in cui si trovava il [REDACTED], lato mare, la gronda era evidentemente in procinto di essere rimossa, risultando staccata in diversi punti.

Il suddetto elemento, nel quadro degli altri indizi illustrati, consentiva di escludere che quella del [REDACTED] fosse una mera presenza inerte, a favore della tesi che egli stesse in quel momento completando il lavoro di sostituzione.

Non manifestamente illogica è pertanto la motivazione dei giudici di merito, i quali hanno valutato ciascun elemento indiziario, sottolineandone la precisione e la gravità già in sé considerati, e poi hanno evidenziato la convergenza di tutti gli elementi verso la conclusione adottata.

1.4. Infondato è il profilo di censura attinente alla dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, segnatamente della mera presenza sul terrazzo senza essere impegnato in attività lavorativa, con caduta provocata da un improvviso malore.

Sul punto, la motivazione si rivela pienamente conforme ai principi sopra illustrati.

I giudici hanno infatti espressamente argomentato che le ipotesi alternative proposte dalla difesa risultavano prive di concreto ancoraggio alle risultanze processuali e non potevano ragionevolmente superare l'insieme degli elementi acquisiti.



Quanto all'ipotesi del malore o della caduta accidentale estranea alle incombenze lavorative, i giudici hanno correttamente rilevato che se il lavoratore si fosse trovato sul terrazzo in semplice attesa del soggetto asseritamente deputato a procedere alle lavorazioni, non si spiegherebbe né la presenza degli indumenti da lavoro completi di scarpe antinfortunistiche, né soprattutto lo stato della grondaia in parte sostituita e in parte in procinto di essere rimossa nel lato del terrazzo da dove era caduto il [REDACTED].

1.5. Priva di fondamento è pure la censura relativa alla dedotta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ipotizzato che gli strumenti di lavoro, segnatamente l'avvitatore, fossero stati sottratti dal luogo dell'evento da parte dell'imputato o del committente.

Il ricorrente lamenta che questa ricostruzione sarebbe frutto di mera congettura, priva di qualsiasi riscontro, e quindi inidonea a superare il deficit probatorio rappresentato dal mancato rinvenimento degli strumenti.

L'assunto difensivo non risulta decisivo.

Va infatti rilevato che il mancato rinvenimento di un avvitatore non assume carattere dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica dell'evento.

La decisione infatti resiste alle censure in virtù delle ulteriori circostanze accertate.

In sentenza, è stata valorizzata la presenza di altra attrezzatura di lavoro, segnatamente l'imbracatura per lavori in quota rinvenuta sul terrazzo e riferibile al [REDACTED] quale unico soggetto presente in loco in abiti da lavoro.

E' stato altresì considerato lo stato dei lavori, con la grondaia, in parte già sostituita e, nella parte corrispondente al punto di caduta, ancora in fase di rimozione.

Non manifestamente illogica appare pertanto l'argomentazione secondo cui era in corso un'attività lavorativa da parte della vittima.

Il ricorrente deduce inoltre che l'ispettore tecnico escusso avrebbe precisato di non avere accertato se lo stato della grondaia, in parte distaccata, fosse dipeso dalla rottura dei punti di attacco o da altro, e che pertanto non sarebbe possibile attribuire all'opera dell'uomo lo stato di fatto.

Anche questa censura non coglie nel segno.

I giudici territoriali hanno valorizzato l'elemento, in combinazione con tutti gli altri, come unicamente compatibile con l'ipotesi che il lavoratore fosse impegnato nella rimozione della grondaia vecchia.

Si tratta di una inferenza logica sulla base della complessiva situazione dei luoghi: la parte della grondaia lato monte era nuova, l'altra, posta sul lato mare dove si trovava il [REDACTED], era in parte staccata, il che rendeva ragionevole ritenere che fosse in corso un'operazione di sostituzione progressiva.

Il fatto che l'ispettore non avesse accertato se i distacchi derivassero dall'opera dell'uomo o da altre cause non inficia la ricostruzione accolta in sentenza, con la quale è stato logicamente evidenziato che, in assenza di elementi che deponevano per cause alternative, quali cedimenti strutturali o eventi meteorici, era logico ritenere che una grondaia parzialmente staccata in un



contesto di lavori di sostituzione, come dimostrato dalla presenza di una porzione nuova e di attrezzature (imbracatura), fosse in fase di rimozione manuale.

Le conclusioni a cui pervengono i giudizi di merito sono pertanto immuni da vizi di manifesta illogicità, atteso che, secondo quanto si ricava dalle conformi decisioni di merito, le ipotesi alternative con cui è stato prospettato che XXXX si fosse trovato sul terrazzo senza essere impegnato in lavorazioni e in mera attesa, non hanno trovato alcun riscontro concreto nelle risultanze processuali.

In sintesi, i profili di censura esaminati sono evidentemente versati in fatto e in quanto tali, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, esulano dalla sfera di valutazione consentita a questa Corte.

1.6. Da ultimo, il ricorrente lamenta che i giudici territoriali non avrebbero confutato specificamente le sue argomentazioni, limitandosi ad aderire alla ricostruzione del primo giudice senza affrontare analiticamente i singoli punti dedotti con l'appello.

Va premesso che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617).

In tal caso, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615 – 01).

Il profilo di censura è infondato.

Nel caso di specie, i giudici territoriali hanno espressamente dato atto di avere esaminato le censure difensive, come risulta dalla sintesi delle stesse riportata nella motivazione, e, nei termini sopra evidenziati, le hanno puntualmente confutate, integrando le argomentazioni del primo giudice.

Siffatta modalità argomentativa non rappresenta un vizio di motivazione, ma rientra nella fisiologia del giudizio di appello, in cui il giudice di secondo grado può richiamare e condividere le argomentazioni del primo giudice, purché ne dia atto e aggiunga, come nella specie è avvenuto, elementi integrativi idonei a dare specifica risposta sui punti contestati.

Per tali ragioni, il primo motivo di ricorso è da ritenersi infondato.



2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce mancanza di motivazione con riguardo alla condanna al risarcimento nei confronti delle costituite parti civili, non essendo stato provato che sussistesse un rapporto di convivenza stabile né un rapporto di complementarietà economica.

Si tratta, in realtà, di liquidazione di somme a titolo di provvisoria ai sensi dell'art. 539, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità di ogni censura sul punto.

E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la statuizione che assegna la provvisoria abbia tra le proprie caratteristiche quelle della precarietà (essendo destinata a essere travolta o assorbita dalla decisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile di passare in giudicato: ex multis Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536 - 01; Sez. 4, n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv. 230271 - 01); della discrezionalità nella determinazione dell'ammontare senza obbligo di specifica motivazione (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486 - 01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934 - 01; Sez. 6, n.49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701 - 01; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105); della non impugnabilità con il ricorso per cassazione (Sez U, n. 2246 del 19/12/1990, dep.1991, Capelli, Rv. 186722 - 01; Sez. 4, n.34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348 - 01; Sez. 4, n.36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv. 230271 - 01; Sez. 5, n.40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105 - 01), da ciò desumendosi l'inevitabilità di tale pronuncia a condizionare le statuizioni civili concernenti l'entità del danno definitivamente risarcibile.

La censura è pertanto manifestamente infondata.

3. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non possono liquidarsi spese in favore della parte civile, in difetto di espressa domanda.

Si rammenta che la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, pur non essendo necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Rv. 283379; Sez. 3, n. 8552 del 23/1/2002, Rv. 221262).

Nel caso di specie, nella memoria depositata si sollecita esclusivamente la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ovvero il rigetto, senza che sia formulata alcuna domanda alla rifusione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 08/01/2026

Il Consigliere estensore
Francesco Luigi Branda

Il Presidente
Eugenia Serrao

